



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**II TRIBUNALE DI GENOVA**  
**Sezione VII CIVILE- Procedure Concorsuali**

Liquidazione controllata r.g. N. 31 / 2022 R.G

in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. ROBERTO BRACCIALINI      Presidente

D.ssa CRISTINA TABACCHI      Giudice

Dott. ANDRA BALBA      Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:

FRANCO NUCERA CF NCRFNC51P13D969D

In proprio, Assistito dall'OCC in persona del dr. Paolo PESCE.

Rilevato che la parte:

Sig. FRANCO NUCERA, con C.F. NCRFNC51P13D969D

ha chiesto, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i beni;

Considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;

Considerato che, in forza dall'applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;



Premesso quanto segue, quanto a contenuti del ricorso introduttivo e valutazione collegiale di ammissibilità della procedura richiesta:

### PREMESSE

In data 1.2.2023 il sig. Franco NUCERA, modificando precedente ricorso del 10.10.2022 per ristrutturazione del debito come consumatore a seguito di rilievi officiosi espressi nel decreto 25.1.2023, ha svolto istanza di apertura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCI.

L'esponente versa, per quanto appurato anche dall'OCC di riferimento (professionista designato: dr. Paolo PESCE) in situazione di sovraindebitamento, per quanto apprezzabile dalle seguenti evidenze relative ai debiti maturati nella precedente attività imprenditoriale (sotto le soglie della liquidazione giudiziale)

Creditore	Privilegiato	Chirografario	Totale
Agenzia Entrate Riscossione	279.475,77		279.475,77
Agenzia Entrate	15.953,73		15.953,73
Inps Sede di Genova	146.172,46		146.172,46
Camera di Commercio Genova		1.066,54	1.066,54
Comune di Genova Pol. Urbana		167,45	167,45
<b>Totale</b>	<b>441.601,96</b>	<b>1.233,99</b>	<b>442.835,95</b>

Compare alle entrate da pensione di cui è titolare il richiedente:

Descrizione	Redditi 2019	Redditi 2020	Redditi 2021
Redditi Lordi Pensione	52.176,00	51.971,00	52.126,00
Reddito Agente Comm.	38.453,00	9.859,00	
Reddito Lordo Compl.	90.629,00	61.830,00	52.126,00
Imposte	31.793,00	19.707,00	17.458,00
<b>Redditi Netti</b>	<b>58.836,00</b>	<b>42.123,00</b>	<b>34.668,00</b>

Il ricorrente riferisce, e l'OCC ha confermato, di non essere soggetto o assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle del CCI relative al sovraindebitamento e di non aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alle suddette norme.

Oltre all'elenco dei creditori, alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché all'indicazione degli stipendi, pensioni, salari e altre entrate dei debitori, risulta allegata puntuale relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, redatta dal citato Dottor Pesce.

La relazione accompagnatoria indica quali cause dell'indebitamento le condizioni di salute che hanno portato l'esponente a dover cessare l'attività imprenditoriale già esercitata nell'intermediazione commerciale come agente, in cui aveva accumulando consistenti debiti, per la maggior parte relativi a contributi previdenziali e oneri tributari inerenti le annualità tra il 2007 il 2019, oltre a pendenze di minore entità con la Camera di Commercio di Genova e con il Comune di Genova.

Chiarisce l'elaborato OCC che la sopravvenuta patologia neoplastica del signor Nucera ha condizionato la sua attività imprenditoriale (chiusa del 2020), da sempre incentrasi nella rappresentanza di commercio nel settore abbigliamento, settore il quale per altro negli ultimi anni ha subito una grave crisi: infatti, le prime difficoltà nei pagamenti di imposte e contributi del Nucera risalgono all'anno 2008. Tutto ciò



ha inciso significativamente come ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.

Quanto invece alla posizione attiva della parte istante, la relazione rileva, sulla base dei documenti analizzati, che il NUCERA non è titolare di beni immobili, è titolare di un unico rapporto di conto corrente dove vengono accreditate le due pensioni di cui è titolare; non vi sono posizioni debitorie aperte a suo nome presso le banche dati finanziarie, e non possiede valori mobiliari o quote di partecipazione in società.

Con specifico riguardo ai redditi percepiti, essi derivano da due trattamenti pensionistici di cui è titolare il Nucera, il primo erogato dalla Fondazione Enasarco di euro 19.266 netti e il secondo dall'Inps di euro 15.215 netti.

Le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare ammontano a un totale annuo all'incirca di euro 28830: il ricorrente assume che il suo intero reddito viene quasi del tutto assorbito da tali spese.

Relativamente all'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, dalle verifiche effettuate dall'OCC risulta che il ricorrente non ha posto in essere atti dispositivi negli ultimi cinque anni, né è apparsa la presenza di spese voluttuarie o ingenti che possano far supporre una condotta poco diligente.

### CONSIDERAZIONI

Così dato conto dei contenuti del ricorso introduttivo e delle verifiche eseguite dall'OCC, è a dirsi che il ricorrente ha recepito l'indicazione giudiziale, in line con la giurisprudenza edita di questo Ufficio (vedi decreto ric. Battistone V. in data 16.11.2022 r.g. 21/2022), relativa all'impossibilità di risolvere i debiti "promiscui" con il ricorso alla procedura consumeristica e pertanto ha correttamente concluso per l'apertura di liquidazione controllata.

Resta da vagliare la congruità delle spese esposte per il mantenimento personale e del coniuge e queste ultime, pur allineate con dati statistici di rilevanza nazionale, non sembrano considerare che si tratta di nucleo familiare che non deve provvedere al mantenimento della prole ed inoltre che nel ricorso per esdebitazione, presentato in esordio ancor prima del piano del consumatore, venivano riferiti redditi di 2400 euro l'anno percepiti dal coniuge. Di talchè si ritiene di dover ridurre a 2200 euro al mese, per 12 mensilità oltre 500 euro per la 13<sup>a</sup> mensilità, la cifra mensile che non va inserita nella liquidazione ai sensi dell'art. 268.4 lett. b) CCI

Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;

Considerato che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;



Considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

Considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

Considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

**P.Q.M.**

**Visto l'art. 270 CCI**

***Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sig. FRANCO NUCERA, CF. NCRFNC51P13D969D***

**NOMINA** Giudice Delegato il Presidente relatore;

**CONFERMA** e **NOMINA** liquidatore il dott. Paolo PESCE;

**ASSEGNA** ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

**DISPONE** che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 2.200,00 mensili per 12 mensilità e 500 per 13<sup>^</sup> mensilità, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

**DISPONE** che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Genova (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di



liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio

In data 09/02/2023

il Presidente est.

Dr. Roberto Braccialini



Il giudice  
*Roberto Braccialini*

